

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI-PASTO PER IL PERSONALE
DELL'ATER DI VENEZIA
(CIG 3641803EE4)

SOMMARIO:

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Durata dell'appalto
- Art. 3 Ammontare dell'appalto
- Art. 4 Prezzo
- Art. 5 Variazione delle prestazioni
- Art. 6 Invariabilità dei Corrispettivi
- Art. 7 Pagamenti e fatturazione
- Art. 8 Inadempienze e penalità
- Art. 9 Restituzione buoni pasto non utilizzati
- Art. 10 Verifiche e controlli
- Art. 11 Rifiuto della fornitura
- Art. 12 Responsabilità
- Art. 13 Validità della graduatoria
- Art. 14 Avvio in pendenza di stipulazione del contratto
- Art. 15 Subappalto
- Art. 16 Obblighi dei Contraenti
- Art. 17 Altri obblighi dell'aggiudicataria
- Art. 18 Esecuzione in danno
- Art. 19 Risoluzione del contratto
- Art. 20 Tutela dei lavoratori dipendenti
- Art. 21 Cessione del contratto
- Art. 22 Spese, Imposte e Tasse
- Art. 23 Trattamento dei dati personali
- Art. 24 Foro competente
- Art. 25 Rinvii

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

- Art. 26 Condizione di partecipazione
- Art. 27 Criteri di aggiudicazione
- Art. 28 Prestazioni
- Art. 29 Aggiudicazione
- Art. 30 Cauzione provvisoria
- Art. 31 Cauzione definitiva
- Art. 32 Riservatezza dei dati personali
- Art. 33 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

- Approvato dal CdA con delibera 03/11/2011 n. 93 -

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di distribuzione di buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente dell'ATER di Venezia (di seguito denominata ATER) e per altri soggetti di volta in volta individuati/autorizzati dal ATER stesso, in occasione dei rientri pomeridiani in servizio, mediante buono pasto cartaceo, utilizzabile presso gli esercizi appositamente convenzionati che svolgono le attività previste dall'art. 285 c.3 del D.P.R. 207/2010.

I buoni pasto devono poter essere utilizzati nell'ambito del comune e della provincia di Venezia, presso una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, eccetera), tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative, secondo quanto previsto dall'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla stipula del contratto o dalla consegna del servizio, se anteriore alla stipula. Su richiesta di ATER, il contraente sarà tenuto all'espletamento del servizio alle stesse condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, come sopra specificata, nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi senza che ciò comporti automatico rinnovo del contratto. Ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs 163/06, ATER si riserva altresì l'opzione di proporre e concordare con il contraente la prosecuzione del rapporto contrattuale, per un periodo di un ulteriore anno, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dallo stesso.

La data di decorrenza del contratto e le scadenze correlate sono indicative e potranno essere modificate in conseguenza della durata della gara.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto oggetto della gara prevede la fornitura di un numero approssimativo di 26.000 buoni pasto per il biennio contrattuale, ovvero circa 13.000 in ragione d'anno, del valore nominale di Euro 9,50 cadauno, per un ammontare di circa Euro 247.000,00 (duecentoquarantasettemila/00), iva esclusa. Tale importo previsto è da intendersi presunto e non vincolante, in quanto, in vigenza di contratto, potrà modificarsi, in aumento o in diminuzione con il variare del numero degli aventi diritto e/o per modificazioni dell'orario di lavoro, e nulla sarà dovuto nel caso di fatturazione inferiore. Il valore nominale del buono pasto corrisponde ai 2/3 del valore complessivo del "pasto parametrico", come definito all'art. 28, pari ad Euro 14,25.

Trattandosi di servizio da eseguire presso luoghi di lavoro non di competenza della stazione appaltante, i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a Euro 0 (= zero).

ART. 4 - PREZZO

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla impresa aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto da ATER effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è indicato all'art. 3. In caso di aumento o riduzione del valore nominale del buono pasto dietro richiesta di ATER, al nuovo valore si applicherà il ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria.

Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto presso la sede di ATER di Venezia.

Le variazioni dell'Imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto stipulato.

Con l'entrata in vigore della L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011 e conseguente introduzione del comma 3 bis dell'art. 81 c.c.p., l'offerta migliore è da determinarsi al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, ai fini della dovuta applicazione di tale norma e seguendo la linea interpretativa indicata dall'AVCP nel recente documento "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro, Parte III - costo del personale", si ritiene che la percentuale di incidenza di costo del personale possa essere determinata riferendosi alla media del costo del personale per la fornitura di pasti, oggetto di servizi già appaltati da questo Ente ed in generale ai servizi di ristorazione collettiva; si stima che tale percentuale d'incidenza sia pari ad almeno il 42%, percentuale che dovrà pertanto essere contemplata e rispettata in fase di ribasso percentuale sul valore nominale del buono pasto ai fini dell'accertamento di congruità dell'offerta.

ART. 5 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto stabilito dall'art. 3, durante il corso della fornitura, il prezzo dell'appalto potrà essere aumentato o ridotto da ATER fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, senza che l'Impresa appaltatrice abbia per ciò nulla a pretendere.

ART. 6 - INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006.

ART. 7 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

L'ATER effettuerà il pagamento delle fatture entro il 60° giorno, solare dalla data di ricevimento. L'Impresa appaltatrice, alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante il numero totale dei buoni effettivamente consegnati, con l'indicazione della relativa numerazione iniziale e finale, il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore unitario al netto dell'offerta in sede di gara, l'aliquota IVA nella misura di legge.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica positiva che l'Impresa appaltatrice abbia rispettato le condizioni contrattuali e della regolarità contributiva secondo la vigente normativa DURC; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento delle stesse, fermo restando ogni altro provvedimento da parte di ATER. In sede di liquidazione del fatturato verranno addebitate le spese per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Le inadempienze contrattuali verranno contestate da ATER all'Impresa appaltatrice, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ATER applicherà le penali, a proprio insindacabile giudizio.

L'ATER potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'Impresa appaltatrice, a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento a ciascun periodo di 365 giorni calendariali consecutivi, l'ammontare complessivo delle penali, a prescindere dal loro numero, non dovrà superare l'importo massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Nel caso che il suddetto limite venga superato, ATER ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con le modalità di cui all'art. 19 del presente capitolato.

Fatti salvi i casi di accertata forza maggiore, la consegna dei buoni pasto effettuata in ritardo rispetto ai tempi indicati nell'art. 28 del presente capitolato, autorizzerà ATER, a proprio insindacabile giudizio, ad applicare per ogni giorno calendariale consecutivo di ritardo, una penale di Euro 100,00 (cento/00). Trascorsi 6 (sei) giorni di ritardo, potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, con addebito degli eventuali maggiori costi e fatto salvo l'applicazione del maggior danno.

Per la violazione di ogni altra prescrizione ATER si riserva la facoltà di applicare una penale che sarà determinata di volta in volta in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 9 - RESTITUZIONE BUONI PASTO NON UTILIZZATI

L'Impresa appaltatrice si impegna a ritirare tutti i buoni pasto, per qualsiasi motivo non utilizzati e restituiti dall'ATER, sino a sei mesi dopo la loro scadenza e provvedere al loro rimborso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, al valore nominale al netto del ribasso contrattuale.

L'Impresa appaltatrice si impegna, inoltre, a rimborsare, fino a sei mesi dalla loro scadenza, i buoni pasto che gli esercenti presenteranno per l'incasso.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'ATER si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla corrispondenza del servizio alle norme prescritte nel presente capitolato d'appalto e alle pattuizioni contrattuali stabilite. Ove emergano inadempienze da parte degli esercizi convenzionati, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere all'esclusione degli esercizi medesimi dal relativo elenco delle convenzioni.

ART. 11 - RIFIUTO DELLA FORNITURA

L'ATER si riserva la facoltà di rifiutare e di restituire i buoni pasto, eventualmente respinti dai locali convenzionati a causa di difetti legati alla preparazione e comunque qualora non fossero rispondenti alle prescrizioni previste al successivo art. 28. L'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli, a propria cura e spese, con altrettanti buoni pasto regolari, entro 4 (quattro)giorni dalla comunicazione.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

L'Impresa appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, della esecuzione a regola d'arte della prestazione, dell'operato dei suoi dipendenti e dei danni causati ad ATER stessa ed a terzi nello svolgimento della stessa.

L'impresa appaltatrice si assume tutte le responsabilità, sia civili sia penali, che possono derivare da avvelenamenti od intossicazioni sia di natura accidentale che di natura dolosa, dovuti alla somministrazione di cibi e bevande, sollevando da qualunque responsabilità l'ATER.

Inoltre è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere l'ATER sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste di danni, per violazioni di leggi o regolamenti da parte dell'Impresa medesima o dei suoi dipendenti o degli esercenti convenzionati.

L'Aggiudicatario solleva ATER da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

ART. 13- VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'ATER applicherà la normativa prevista dal art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, secondo quanto indicato nel

Disciplinare di gara.

ART. 14 – AVVIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si perverrà alla formale stipulazione del contratto. L'ATER si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, previa autorizzazione scritta di ATER, è ammesso il subappalto delle prestazioni indicate dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta.

E' vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione di ATER.

ART 16 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

I rapporti con gli esercenti convenzionati saranno tenuti esclusivamente dall'Impresa appaltatrice .

L'ATER non avrà alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e l'Impresa appaltatrice si impegna a tenere indenne ATER da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad assicurare che gli esercizi convenzionali non assumano atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, o possano rifiutarsi di erogare il servizio.

L'Impresa appaltatrice provvederà alla stipula di idonee polizze assicurative, valide per tutta la durata del contratto, a favore dei fruitori dei buoni pasto, che garantiscano la copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi connessa al consumo dei pasti o comunque collegati all'espletamento del servizio sostitutivo di mensa con massimale non inferiore a 3.000.000,00 di euro e 500.000,00 euro per persona;

- infortunio durante il tragitto tra la sede di lavoro e l'esercizio convenzionato e viceversa, compresa la permanenza nel locale stesso, con massimale per morte ed invalidità permanente non inferiore per ciascun rischio a 200.000,00 euro per persona; Le suddette coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali scoperti o franchigie sono posti a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice sia già provvista di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi sopraindicati dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute negli atti di gara attraverso l'emissione di apposita appendice di Polizza.

In ogni caso, resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa appaltatrice anche per danni non assicurati ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART.17- ALTRI OBBLIGHI

Oltre a quanto definito negli altri articoli, l'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) fornire prova, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, di aver stipulato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria;
- b) attivare il servizio entro il 1° marzo 2012 o altro e diverso termine indicato da ATER in ragione dell'andamento delle operazioni di gara;
- c) consegnare i buoni pasto, aventi le caratteristiche rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e della legge, almeno 5 giorni prima dell'attivazione del servizio;
- d) garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la rete minima degli esercizi costituente requisito di partecipazione;
- e) garantire per tutta la durata del contratto la rete degli esercizi convenzionati ulteriori

nei limiti dello scostamento massimo del 20% rispetto a quelli indicati nell'offerta (l'arrotondamento è fatto all'unità superiore);

f) comunicare ad ATER, entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento, le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi già convenzionati, provvedendo entro 20 giorni ad attivare convenzione con altro esercizio avente le medesime caratteristiche;

g) fornire periodicamente e comunque in occasione di ogni variazione degli esercizi convenzionati ovvero, ad ogni inserimento o esclusione di uno o più esercizi, l'elenco aggiornato degli esercizi stessi;

h) In caso di trasferimento delle sedi aziendali, nel periodo di vigenza del contratto d'appalto del servizio sostitutivo di mensa, impegnarsi a stipulare convenzioni ulteriori nelle vicinanze delle nuove sedi, dietro richiesta di ATER da inoltrare entro 90 giorni dalla data di inizio del servizio richiesto;

i) garantire che i dipendenti e gli altri aventi diritto autorizzati da ATER ricevano dagli esercizi convenzionati con l'impresa aggiudicataria le prestazioni di cui al presente Capitolato (rispettivamente: pasto parametrale o qualsiasi tipo di pasto con pagamento aggiuntivo al valore del buono);

j) garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa per tutto l'anno solare, con le caratteristiche del presente capitolato;

k) controllare e garantire il corretto adempimento da parte dei ristoratori convenzionati, delle condizioni del presente capitolato, fornendo apposita relazione annuale circa le verifiche effettuate e gli eventuali provvedimenti adottati;

l) disporre i controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate per ciascuna segnalazione dell'utenza. Le segnalazioni verranno trasmesse a mezzo e-mail dall'ATER all'impresa aggiudicataria affinché la medesima, entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione, fornisca adeguati riscontri e adotti le misure idonee a risolvere le difformità riscontrate;

m) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano provvisti dei requisiti previsti dall'art. 285, comma 3, del DPR 207/2010 ed in possesso delle prescritte autorizzazioni e licenze di legge; garantire altresì che gli stessi operino nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sanità, che i pasti siano somministrati in misura ottimale, con cibi freschi e genuini e che vi sia effettiva possibilità di scelta dei menù;

n) comunicare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'ufficio di riferimento, con relativo recapito, con un rappresentante tecnico dotato di adeguato livello di responsabilità, tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente appalto. Tale ufficio farà da riferimento per ogni richiesta o segnalazione;

o) consentire e favorire le verifiche da parte di ATER in ordine alla regolarità di utilizzo dei buoni pasto anche mediante controlli presso i vari punti di ristoro;

p) garantire la trasmissione, entro il termine indicato nella richiesta, di tutti gli eventuali dati richiesti da ATER riguardo lo svolgimento del servizio;

q) a consegnare le quantità di buoni pasto richiesti da ATER, secondo le modalità e nei tempi di cui al successivo art. 28;

r) consentire ai dipendenti o altri autorizzati la fruizione del buono pasto non parametrale, per il valore risultante in sede di aggiudicazione, presso gli eventuali altri esercizi aderenti alla rete della società di emissione dei buoni pasto indipendentemente dalle convenzioni attivate in relazione al presente capitolato (anche al di fuori del territorio provinciale);

s) non sospendere il servizio in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con ATER;

t) a modificare, su semplice richiesta dell'ATER, il valore nominale del buono pasto, fermo restando il rapporto con il ribasso offerto;

u) a rispettare il termine di pagamento dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati, non superiore a giorni 45 (quarantacinque);

v) l'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.

w) l'impresa appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Impresa appaltatrice ometta di eseguire, nei tempi e modi previsti, anche solo parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, ATER potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione di quanto omissso dall'Impresa appaltatrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, ATER potrà esercitare la rivalsa sugli eventuali crediti dell'Impresa appaltatrice, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato dall'appaltatore.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATER ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa appaltatrice stessa, e facendo salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno, nelle seguenti ipotesi:

- qualora dovesse verificarsi un ritardo nella consegna dei buoni pasto, anche per una sola volta, superiore a 6 (sei) giorni consecutivi, oltre ai tempi indicati nell'art. 28 del presente capitolato;
- in caso di sostituzione di buoni pasto difettosi con altri ugualmente inutilizzabili per due volte consecutive;
- nel caso che l'Impresa appaltatrice dovesse sospendere il servizio con una decisione unilaterale, anche qualora fossero in atto controversie con ATER;
- qualora l'Impresa appaltatrice dovesse risultare sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- qualora l'Impresa appaltatrice non risultasse conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 285 del DPR n. 207/2010;
- qualora l'impresa appaltatrice addivenisse alla cessione del contratto c/o al subappalto senza autorizzazione di ATER;
- in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice o perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs n. 163/2006;
- qualora l'Impresa appaltatrice assommasse, nel corso di 365 giorni calendariali consecutivi, un ammontare di penalità superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, come descritto all'art. 8;
- nel caso dovesse risultare che l'Impresa appaltatrice non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati;
- nel caso che il numero dei locali convenzionati per la fornitura di "pasti parametrali" si riduca di oltre il 20% (ventipercento) rispetto al numero dei locali indicati in sede di gara, ovvero, qualora il loro numero dovesse risultare inferiore a quello minimo richiesto per l'ammissione alla gara;
- nel caso che si accerti una riduzione del 5% (cinquepercento) sul valore del rimborso dei buoni pasto agli esercenti convenzionati rispetto a quello indicato in sede di gara;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro (4) nel corso di un periodo di 365 giorni calendariali consecutivi;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e

assicurativi nei confronti del personale dipendente;

- nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria imponga agli esercenti convenzionati la fruizione di eventuali servizi aggiuntivi al servizio sostitutivo della mensa.

L'Impresa appaltatrice riconosce il diritto dell'ATER, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall'Impresa medesima.

In caso di risoluzione del contratto all'Impresa appaltatrice sarà riconosciuto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato correttamente fino al giorno della disposta risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto, l'ATER restituirà all'Impresa appaltatrice tutti i buoni pasto non ancora utilizzati; il cui rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dall'invio del quantitativo residuo, al prezzo netto contrattuale.

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi; e ad osservare le leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, assicurative, previdenziali, di assistenza, sicurezza ed igiene del lavoro.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs 163/06.

ART. 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della Legge 196/03, titolare del trattamento dei dati è l'ATER di Venezia, i dati forniti dalle imprese concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione che non possa essere definita tra le parti in via bonaria, unico foro competente sarà quello di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 - RINVII

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato d'appalto, si fa rinvio all'articolo 285 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, alle leggi e regolamenti in vigore.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 26 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla gara le imprese che possiedono i requisiti indicati 285 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Ciascuna impresa concorrente dovrà garantire, pena l'esclusione dalla gara d'appalto, la rete minima di esercizi da convenzionare, costituente requisito di partecipazione, aventi i requisiti di cui all'art. 285, c.3 lett. a – b del D.P.R. 207/2010, per il tipo di pasto specificato, come dettagliato all'art. 28.

ART. 27- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, e con le modalità previste dal presente capitolato speciale.

ART 28- PRESTAZIONI

L'ATER intende avvalersi del servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto di buoni pasto cartacei, del valore nominale indicato all'art. 3, per un quantitativo puramente indicativo e non vincolante indicato nel medesimo articolo.

Definizione di pasto parametrale:

il pasto parametrale è da intendersi come una consumazione composta da primo, secondo, contorno o frutta e bevanda, a scelta dell'utilizzatore del buono pasto tra almeno tre alternative per ciascuna portata, il cui costo complessivo non superi l'importo indicato all'art. 3.

I 2/3 del valore di tale "pasto parametrale" costituiscono il valore nominale del buono e sono posti a carico dell'ATER; il rimanente terzo è posto a carico del dipendente utilizzatore. Pertanto il valore nominale del buono pasto sarà riferito ai 2/3 del valore complessivo del "pasto parametrale".

E' facoltà dei dipendenti ATER consumare qualsiasi tipo di pasto presso gli esercizi convenzionati, pagando direttamente all'esercente la differenza tra il prezzo praticato ed il valore del buono pasto.

Erogazione ed organizzazione del servizio di fornitura – rete minima di esercizi.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di esercizi convenzionati composta da almeno n. 73 (settantatre) esercizi, così distribuiti: almeno 10 (dieci) con "pasto parametrale" ubicati nella zona circoscritta dai sestieri di Dorsoduro, Santa Croce e San Polo del Comune Venezia; almeno altri 20 (venti) con qualsiasi tipo di pasto, ubicati nel territorio del Comune di Venezia (compreso terraferma e isole); ed almeno 1 (uno) esercizio con "pasto parametrale" per ciascun altro Comune della provincia.

I requisiti degli esercizi convenzionabili sono specificati all'art. 285 del DPR n. 207/2010, quindi: sia esercizi che svolgono somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi di amministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali, sia esercizi che svolgono attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, anche da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'Art. 5 primo comma della Legge n. 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo n. 114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimali a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Modalità di preparazione e di consegna dei buoni pasto.

La preparazione e consegna dei buoni pasto dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, secondo le seguenti modalità:

- ciascun buono pasto dovrà contenere gli elementi prescritti dall'art. 285, comma 5, del DPR 207/2010, essere intestato all'ATER di Venezia e numerato progressivamente;
- sul buono pasto andranno indicati il valore nominale, espresso con le modalità di legge, la scadenza, e i modi e i vincoli d'uso (come descritti più avanti);
- i buoni pasto dovranno avere un valore facciale indicato all'art. 3, corrispondente ai 2/3 del costo del "pasto parametrato";
- i buoni saranno fascicolati, in numero variabile, in distinti blocchetti sulla cui copertina andranno riportati i nominativi indicati nell'ordine di ATER e il numero dei buoni contenuti;
- la consegna dei buoni dovrà avvenire presso la sede dell'Ater di Venezia, in Fondamenta del Magazen, Dorsoduro 3507, 30123 Venezia, tassativamente entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla data dell'ordine (con esclusione del giorno di emissione dell'ordine stesso), che ATER invierà tramite telefax o posta elettronica o altro mezzo più opportuno messo a disposizione, senza costi aggiuntivi, dall'Impresa appaltatrice;
- al plico di consegna dei buoni la Impresa allegherà un prospetto dettagliato del contenuto per il controllo di congruità, nonché l'elenco degli esercizi eventualmente aggiunti o cancellati dalle liste delle convenzioni.

I buoni pasto forniti dovranno rispettare i requisiti di antifalsificazione e tracciabilità di cui all'art. 285, comma 6, DPR 207/2010.

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, fornire ad ATER il quantitativo di buoni che saranno eventualmente ordinati, privi dei dati identificativi del dipendente, da utilizzarsi per far fronte a particolari esigenze organizzative (buoni di servizio).

Modalità d'uso dei buoni pasto

Il personale dell'ATER potrà usufruire dei buoni pasto per ottenere l'erogazione dei pasti in conformità alle modalità ed al valore nominale riportati sul buono pasto medesimo.

In particolare il buono pasto non potrà in nessun caso:

- essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro anche a titolo di parziale rimborso;
- essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti;
- essere ceduto a terzi o in qualsiasi altro modo commercializzato;

Per quanto detto resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione non conforme a quelle sopra indicate.

ART. 29 - AGGIUDICAZIONE

Al fine di conseguire il rapporto più vantaggioso tra minor prezzo e miglior servizio prestato dagli esercenti convenzionati per la somministrazione al personale dell'ATER di "pasti parametrati", all'aggiudicazione si addiverrà secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:

A	prezzo (ribasso sul valore nominale dei buoni pasto)	35
B	Numero di convenzioni con "pasto parametrato" con esercizi situati nei sestieri di Dorsoduro, Santa Croce e San Polo di Venezia	20
C	Numero di convenzioni con altri esercizi situati nel territorio della provincia di Venezia	10
D	Sconto incondizionato verso gli esercenti	20
E	Progetto tecnico	15
	TOTALE	100

I punteggi verranno assegnati applicando la seguente formula:

$$C(a) = \text{SOMMATORIA } n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

N = numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

A) RIBASSO sul valore nominale del buono pasto = max 35 punti

Il punteggio sarà attribuito all'offerta in base alla seguente formula:

Ci per $(R_i \leq R_s) = X \cdot R_i / R_s$

Ci per $(R_i > R_s) = X + (1-X) \cdot [(R_i - R_s) / (R_m - R_s)]$

Dove Ci= coefficiente attribuito al concorrente

Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo

Rs = media aritmetica dei ribassi offerti

Rm = ribasso massimo offerto dai concorrenti

Il coefficiente X è stabilito = a 0,85

B) NUMERO DI CONVENZIONI con "pasto parametrato" con esercizi situati nei sestieri di Dorsoduro Santa Croce e San Polo di Venezia = max 20 punti

Pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere garantita nell'offerta la convenzione con la rete minima degli esercizi da convenzionare pari a: n. 10 (dieci) esercizi ubicati nella zona circoscritta dai sestieri di Dorsoduro, Santa Croce e San Polo, nei quali sia possibile consumare un "pasto parametrato".

Il punteggio massimo sarà attribuito secondo la seguente formula:

$C_i = (N_i - N_b) / (N_m - N_b)$

dove :

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ni= numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente

Nb= numero minimo di esercizi da convenzionare posto a base di gara (n° 10)

Nm= numero massimo di esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

Punteggio attribuito per l'attivazione del maggior numero di convenzioni, ulteriori rispetto a quelle minime richieste, con esercizi aventi i requisiti di cui all'art. 285 c.3 lett.a) e b) del D.P.R 207/2010, conformi a quanto previsto nel bando di gara e nel presente capitolato.

C) NUMERO DI CONVENZIONI con altri esercizi situati nel territorio della provincia di Venezia = max 10 punti

Pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere garantita nell'offerta la convenzione con la rete minima degli esercizi da convenzionare pari a n. 63 convenzioni (di cui: almeno 20 nel Comune di Venezia, più almeno 1 (una) per ciascun altro Comune della provincia). Sempre pena l'esclusione dalla gara, almeno un esercizio per ciascun Comune al di fuori del Comune di Venezia dovrà fornire il pasto "parametrato", mentre gli altri potranno fornire anche altri tipi di pasto ponendo a carico del dipendente la differenza tra il prezzo praticato ed il valore del buono

Il punteggio massimo sarà attribuito secondo la seguente formula:

$C_i = (N_i - N_b) / (N_m - N_b)$

dove :

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ni= numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente

Nb= numero minimo di esercizi da convenzionare posto a base di gara (n° 63)

Nm= numero massimo di esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

Punteggio attribuito per l'attivazione del maggior numero di convenzioni, ulteriori rispetto a quelle minime richieste, esercizi aventi i requisiti di cui all'art. 285 c.3 lett.a) e b) del D.P.R 207/2010, conformi a quanto previsto nel bando di gara e nel presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa

aggiudicataria fornisca prova, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, di aver stipulato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta, depositandone copia presso gli uffici dell'ATER: la documentazione probatoria deve essere costituita da un elenco in formato elettronico e cartaceo di tutti gli esercizi convenzionati e da una dichiarazione giuridicamente vincolante che esprima l'impegno di adesione alla rete da parte di ciascun esercizio commerciale incluso nell'elenco suddetto, sottoscritta sia dall'esercente che dall'aggiudicatario. L'elenco dovrà riportare almeno: il nome del locale, il Comune e l'indirizzo, il telefono, la tipologia, la disponibilità di "pasto parametrale".

Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Tali convenzioni dovranno essere attive a tutti gli effetti a decorrere dall'1.03.2012 o altro e diverso termine indicato dall'Ente appaltante in ragione dell'andamento delle operazioni di gara ed in particolare consentire ai dipendenti la fruizione dei pasti.

Non è ammesso scostamento tra numero di convenzioni dichiarate in sede di offerta e quelle effettivamente sottoscritte in relazione alla rete minima degli esercizi.

Per quanto attiene gli ulteriori esercizi convenzionati la verifica sarà effettuata sul numero degli esercizi dichiarato in sede di offerta e quelli che risultano effettivamente convenzionati e lo scostamento massimo consentito è pari al 20% (con arrotondamento all'unità superiore); uno scostamento superiore costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'ATER si riserva la facoltà di richiedere, ad ulteriore conferma dell'attivazione e dell'esistenza delle convenzioni accese con gli esercizi, copia delle fatture o del contratto di convenzione stipulato con gli stessi.

D) SCONTO INCONDIZIONATO VERSO GLI ESERCENTI = max 20 punti

Il punteggio massimo è attribuito secondo la seguente formula:

$$Ci = (Sm-Si)/(Sm-Sn)$$

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Si = sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente

Sm = sconto massimo posto a base di gara stabilito in 18%

Sn = sconto minimo offerto dai concorrenti

E) PROGETTO TECNICO max15 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito discrezionalmente alla relazione presentata dalle ditte partecipanti che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica inerenti le modalità del servizio; si terrà conto di quanto segue:

- Procedura di stampa, modalità di consegna dei buoni pasto ordinati, specie in riferimento all'informatizzazione delle procedure adottate;
- Modalità di assistenza;
- Controllo e reportistica del servizio;
- Altri elementi di vantaggio a favore di ATER e degli utilizzatori in merito al servizio offerto (quali sconti, promozioni e servizi alla persona).

In caso di parità di punteggio si procederà all'assegnazione in base a sorteggio pubblico. ATER procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e vantaggiosa.

ATER può sempre invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati o in merito alle caratteristiche qualitative o funzionali dei prodotti e/o servizi offerti.

ARTICOLO 30 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno prestare idonea cauzione pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, I.V.A. esclusa, nelle forme e secondo le modalità di cui al citato articolo 75.

ARTICOLO 31 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria, precedentemente alla stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso o dell'eventuale risarcimento di danni nonché del rimborso delle somme che ATER dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'impresa a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale presunto dell'appalto, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo.

L'impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltante, con trattenuta sulla prima fattura utile.

La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 32 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Tale obbligo si estende anche agli esercizi convenzionati.

ART. 33 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Affari Generali e RR.II avv. Roberta Carrer. Agli effetti dell'art. 300 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato con provvedimento del Direttore dell'ATER.